

“Omissis”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS), proponeva opposizione avverso il decreto ing. n. 118/05 con il quale il Giudice di Pace di Acireale gli aveva ingiunto - istante la propria sorella (OMISSIS) - il pagamento in favore della medesima della somma di euro 1.797,95 a titolo di pagamento di 1/4 dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria a lui imputabile, da essa corrisposta per provvedere alla registrazione della sentenza resa in un precedente giudizio di divisione ereditaria intercorso tra le stesse parti e definito con la decisione della Corte d'Appello di Catania n. 1212/03. Deduceva l'opponente di nulla dovere per il titolo indicato, per cui chiedeva la revoca o l'annullamento del provvedimento monitorio opposto.

L'adito G.d.P. con sentenza n. 388/2005 rigettava l'opposizione ritenendo che l'opposta (OMISSIS) avesse diritto al rimborso da parte del fratello della quota parte delle spese di registrazione della sentenza da lei anticipate. La decisione era appellata da (OMISSIS); si costituiva (OMISSIS) eccependo l'improcedibilità dell'appello per asserita costituzione tardiva dell'appellante e, nel merito l'infondatezza del gravame. L'adito Tribunale di Catania - sez. distaccata di Acireale, con sentenza n. 280/06, rigettava l'appello, confermando la pronuncia impugnata. Sosteneva il tribunale che l'eccezione d'improcedibilità era priva di pregio in quanto la disposizione di cui all'articolo 645 c.p.c., comma 2 (riduzione a metà dei termini per comparire) non si applicava anche al giudizio d'appello. Ribadiva poi che entrambe le parti avevano beneficiato della sentenza resa all'esito del giudizio di divisione celebrato nel loro comune interesse, per cui le spese riguardanti la registrazione della sentenza rientravano tra quelle da porre a carico della massa, senza possibilità di distinguere tra soggetti che hanno ricevuto beni immobili e soggetti che hanno ricevuto somme di danaro.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre (OMISSIS) sulla base di n. 2 mezzi; resiste con controricorso (OMISSIS) che propone altresì ricorso incidentale, illustrato da memoria ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre riunire i ricorsi ai sensi dell'articolo 335 c.p.c. Appare necessario prendere in esame in via preliminare, il ricorso incidentale con il quale (OMISSIS) eccepisce l'improcedibilità dell'appello per tardiva costituzione dell'appellante ai sensi dell'articolo 645 c.p.c., comma 2, nel testo allora vigente *ratione temporis* (... ma i termini per la comparizione sono ridotti della metà: parole poi soppresse dalla Legge n. 218 del 2011, articolo 1). Osserva l'esponente che la controparte si era avvalsa nel promuovere il giudizio d'appello, del termine a comparire dimezzato, per cui anche il termine utile per la sua costituzione si sarebbe dovuto dimezzare (da 10 a 5 gg) regola che deve ritenersi valida anche in grado appello, in forza del citato articolo 645

c.p.c., comma 2. Contrariamente a quando ritenuto dal primo giudice, tale norma invero si applicherebbe all'intero giudizio di opposizione, ivi compreso quindi il grado d'appello e non unicamente al giudizio di 1 grado, come sostenuto dal tribunale. La doglianza e' fondata.

Intanto e' pacifico in giurisprudenza che l'opponente ove si avvalga della facolta' della riduzione del termine a comparire, ha correlativamente l'onere di costituirsi in giudizio osservando un termine ugualmente ridotto ai sensi dell'articolo 165 c.p.c. (entro 5 giorni in caso di abbreviazione dei termini), la cui inosservanza, nel giudizio d'appello, comporta l'improcedibilita' dell'impugnazione ex articolo 348 c.p.c..

Le S.U. di questa Corte hanno stabilito che nel giudizio in esame, la previsione della riduzione a meta' dei termini a comparire, stabilita nell'articolo 645 c.p.c., comma 2, comporta il dimezzamento automatico dei termini di comparizione dell'opposto e dei termini di costituzione dell'opponente, "discendendo tale duplice automatismo della mera proposizione dell'opposizione con salvezza della facolta' dell'opposto, che si sia costituito nel termine dimidiato, di richiedere ai sensi dell'articolo 163 bis c.p.c., comma 3, l'anticipazione della prima udienza di trattazione" (Cass. S.U. sentenza n. 19246 del 09/09/2010).

Ha altresì ribadito questa S.C. che: "Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione della norma di interpretazione autentica dell'articolo 165 c.p.c., comma 1, dettata dalla Legge 29 dicembre 2011, n. 218, articolo 2 la riduzione alla meta' del termine di costituzione dell'opponente si applica solo se questi abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'articolo 163-bis c.p.c., comma 1, (Cass. n. 2242 del 16/02/2012).

Per quanto riguarda il giudizio d'appello, questa Corte, ha affrontato il problema solo con decisioni non recenti, a cui si ritiene però di dover aderire". La riduzione dei termini, prevista dall'articolo 645 c.p.c., comma 2, per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avente carattere facoltativo, e' applicabile anche nella fase di appello, poiche' trova la sua ragion d'essere nell'esigenza di particolare celerita' del procedimento monitorio. La parte puo' esercitare tale facolta' senza alcuna preclusione, anche se nel giudizio di primo grado abbia fatto uso dei termini ordinari, ed anche se non vi sia stato espresso richiamo alla suddetta disposizione" (Cass. n. 1040 del 07/04/1971; Cass. n. 3031 del 30/12/1967; Cass. n. 1286 del 21.06.1965). L'interpretazione di tale norma invero sembra piu' rispondente al dato testuale, essendo la lettera della legge semplice e chiara (... ma i termini per la comparizione sono ridotti della meta', nonche' alla ratio del procedimento monitorio improntata a rapidita'. E' vero che tale ultima esigenza si coglie soprattutto nel procedimento di primo grado attesa la particolare conformazione del provvedimento monitorio; ma cio' non autorizza a ritenere che tale particolare norma non possa essere utilizzata anche nel procedimento

d'appello, considerata l'indiscussa chiarezza della stessa disposizione che non puo' essere interpretata al di fuori del contesto normativo in cui e' collocata. Ed invero, va pure sottolineato che secondo il disposto di cui all'articolo 347 c.p.c." la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale", per cui sembra davvero arbitrario limitare la norma in questione al giudizio di primo grado. Il ricorso incidentale va dunque accolto, con l'assorbimento di quello principale; cio' comporta, la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, con la declaratoria d'inammissibilita' dell'atto di appello; le spese processuali, per il principio della soccombenza sono poste a carico del (OMISSIS).

P.Q.M.

riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso incidentale, dichiara assorbito il principale; cassa senza rinvio la sentenza impugnata; dichiara l'improcedibilita' dell'appello e condanna (OMISSIS) al rimborso delle spese processuali del giudizio d'appello e del presente grado, che liquida: quanto a quello d'appello, in euro 1.600, di cui 800 per onorario, ed euro 450,00 per diritti; e quanto al presente giudizio, in euro 1.500,00 di cui euro 1.300,00 per onorario ed euro 200 per esborsi.